

# Provincia di Udine

## Regolamento per la pubblicita' degli atti

Testo approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 07/07/2004 con delibera n. di prot 70203/04; in vigore dal 07/07/2004.

### **INDICE**

Art. 1 Oggetto di regolamentazione	pag. 2
Art. 2 Pubblicità degli atti	pag. 2
Art. 3 Diffusione delle deliberazioni tramite i siti Internet ed Intranet	pag. 3
Art. 4 Disciplina dei casi di esclusione	pag. 3
Art. 5 Entrata in vigore	pag. 4

## **Art. 1**

### **Oggetto di regolamentazione**

1. Il presente Regolamento attua la disposizione di cui all'art. 1, comma 18, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e disciplina le ulteriori modalità per la pubblicità degli atti della Provincia di Udine rispetto a quelle obbligatorie previste dalla legge e dallo Statuto.

## **Art. 2**

### **Pubblicità degli atti**

1. La Provincia assicura l'osservanza dei principi di pubblicità, oltre che secondo le modalità obbligatorie previste dalle disposizioni vigenti e dallo Statuto, anche mediante:
  - a) la divulgazione a mezzo affissione, a mezzo stampa, mediante apposite pubblicazioni, mediante strumenti informatici e telematici od altra forma di comunicazione ritenuta utile ed efficace, di informazioni idonee ad assicurare la conoscenza di adempimenti, scadenze e servizi e degli atti a carattere generale della Provincia di Udine in ordine all'organizzazione, alle funzioni, agli obiettivi ovvero all'interpretazione o applicazione di norme giuridiche;
  - b) la diffusione delle deliberazioni del Consiglio Provinciale e della Giunta Provinciale tramite i siti Internet ed Intranet della Provincia di Udine;
  - c) la diffusione integrale delle determinazioni dirigenziali tramite pubblicazione sul sito "Intranet" della Provincia a favore degli Amministratori.

### **Art. 3**

#### **Diffusione delle deliberazioni tramite i siti Internet ed Intranet**

1. La Provincia di Udine provvede a rendere pubbliche tramite i propri siti Internet ed Intranet le deliberazioni del Consiglio Provinciale e della Giunta provinciale, successivamente alla pubblicazione delle stesse mediante affissione all'albo pretorio e comunque entro dieci giorni dalla data di adozione.
2. I testi delle deliberazioni così divulgati per meri fini conoscitivi non assumono alcun valore legale.
3. I testi delle deliberazioni legalmente validi sono disponibili per la visione e l'accesso nei limiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia presso l'Unità operativa "Atti Consiglio e Giunta" della Provincia di Udine.

### **Art. 4**

#### **Disciplina dei casi di esclusione**

1. Sono sottratte alla diffusione tramite i siti Internet ed Intranet della Provincia di Udine le deliberazioni del Consiglio Provinciale e della Giunta Provinciale che contengano:
  - a) "dati sensibili" di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  - b) "dati giudiziari" di cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Provinciale o alla Giunta Provinciale il responsabile del servizio interessato dovrà pertanto necessariamente inserire nel dispositivo della stessa una delle due seguenti diciture:
  - a) "di diffondere il presente atto tramite i siti Internet ed Intranet della Provincia di Udine";
  - b) "di sottrarre il presente atto alla diffusione tramite i siti Internet ed Intranet della Provincia di Udine, in quanto contenente dati sensibili e/o giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

## **Art. 5**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso dell'esecutività della relativa delibera di approvazione.